

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 12

(Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)

1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.
2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.
3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.